

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI

Roma — Venerdì, 14 agosto 1925

Numero 188

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (telegrafo 91-86) — ovvero presso la libreria concessionaria indicata nel seguente elenco. L'imposta degli abbonamenti rimane, dati per corrispondenza, deve essere versata negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Bolli. — Ancona: G. Pozzoli. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Feltrinelli. — Ascoli Piceno: Ugo Censori. — Avellino: G. Lepini. — Bari: Fratelli Einaudi. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomassoli. — Bergamo: Anonima Libreria Italiana. — Bologna: L. Cappelli. — Bolzano: I. Trevisini. — Brescia: E. Castoldi. — Cagliari: R. Costa Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Campobasso: (*). — Carrara: Libreria Dajni. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Catania: G. Giannotta. — Catanzaro: P. Scaglione. — Chieti: P. Piccirilli. — Como: G. Nani e C. — Cosenza: R. Riccio. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Longhini e Bianchini. — Firenze: A. Rossini. — Fiume: Libreria Dante Alighieri. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana. — Girgenti: L. Bianchetti. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi. — Lecce: Libreria Fratelli Spacciatini. — Livorno: S. Bellotti e C. — Lucca: S. Bellotti e C. — Macerata: R. Franceschetti. — Mantova: Arturo Mondocci. — Massa: E. Medici. — Messina: G. Principato. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Anonima Libreria Italiana. — Novara: R. Giaglio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Fauntini. — Pavia: Suro Bruni Marcelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: O. Semprucci. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pola: E. Schmidt. — Potenza: (*). — Ravenna: E. Lavagna e P. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. — Rovigo: G. Marini. — Salerno: P. Schiavone. — Sassari: G. Ledda. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: Zucchi. — Spezia: A. Zucchi. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Torino: E. Casanova e C. — Trapani: G. Bonci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: Libreria Carducci. — Venezia: L. Cappelli. — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Zara: E. de Seufelt. — Tripoli: G. Filacchioni. — Per la Francia: Parigi: Libreria italiana, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1613. — REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1332.
Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione del carteggio di Vincenzo Gioberti . . . Pag. 3510
1614. — REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1336.
Revoca della concessione per l'impianto e l'esercizio della tramvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di Soligo Pag. 3510
1615. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1339.
Devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia. Pag. 3510
1616. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925, n. 1340.
Autorizzazione della spesa per l'acquisto del terreno occorrente e per la costruzione e l'arredamento della sede della Regia scuola archeologica italiana, in Atene. Pag. 3511
1617. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1342.
Dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America. Pag. 3511
1618. — REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1347.
Suppressione delle tasse d'ingresso all'Anfiteatro campano in Santa Maria Capua Vetere ed alla Grotta di Seiano in Coroglio Pag. 3511
1619. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1343.
Disposizioni concernenti l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale Pag. 3512
1620. — REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1348.
Giorni di apertura al pubblico del Cenacolo di Foligno e del Chiostro dello Scalzo in Firenze Pag. 3512

1621. — REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1349.
Tassa d'ingresso agli scavi di Ercolano. Pag. 3512
1622. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1341.
Cessione gratuita di bronzo di guerra all'Arcivescovo di Messina per la fusione delle campane per le chiese di nuova costruzione nelle zone terremotate della diocesi stessa Pag. 3513
1623. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1344.
Proroga del termine di cui al R. decreto 8 gennaio 1925, n. 33, circa i passaggi a livello incustoditi. Pag. 3513
1624. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1345.
Provvedimenti a favore del comune di Solignano. Pag. 3513
1625. — REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1350.
Dichiarazione di monumenti nazionali del convento e della chiesa di S. Chiara, in Napoli Pag. 3514
1626. — REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1330.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane municipalizzate di Vicenza. Pag. 3514

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sant'Angelo Romano e di Cembra. Pag. 3514

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero delle finanze:**

- Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 6) Pag. 3515
3° Avviso per smarrimento di cedola-ricevuta Pag. 3516
3° Avviso per smarrimento di ricevute Pag. 3516

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso a due posti di piscicultore di Regio stabilimento ittogenico Pag. 3516

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Monte dei Paschi di Siena: Elenco delle cartelle del Credito fondiario estratte nei giorni 1 e 3 agosto 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora riscosse.

Credito fondiario del Banco di Napoli, in liquidazione: Elenco delle cartelle estratte il 1° agosto 1925.

Istituto delle Opere pie di San Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle del tipo 3.50, 3.75 e 5 per cento netto, estratte nei giorni 1 e 3 agosto 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1613.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1332.

Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione del carteggio di Vincenzo Gioberti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto che si è costituito in Torino un Comitato il quale si propone di curare una edizione completa del carteggio di Vincenzo Gioberti;

Considerato che l'anzidetta iniziativa, che rappresenta un doveroso omaggio alla memoria del Gioberti, merita ogni incoraggiamento da parte del Governo nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione del carteggio di Vincenzo Gioberti, da farsi a cura ed a spese dell'apposito Comitato che si è costituito in Torino, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 50. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1614.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1336.

Revoca della concessione per l'impianto e l'esercizio della tramvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di Soligo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1912, n. 489, con il quale sono stati approvati e resi esecutori la convenzione e l'atto addizionale, stipulati rispettivamente in data 7 novembre 1911 e 29 marzo 1912, per la concessione alla « Società Ve-

neta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » dell'impianto e dell'esercizio della tramvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di Soligo;

Visto che in forza della su richiamata convenzione o relativo atto addizionale, la detta Società ha costruito ed esercitato poscia, sino al 1917, la linea tramviaria di cui sopra, che dovette essere abbandonata in seguito all'invasione della regione da parte dell'esercito nemico;

Visto che la linea stessa, distrutta durante l'invasione nemica, venne poscia ripristinata a cura e spese del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra;

Considerato che la Società Veneta, invitata a riassumere l'esercizio della linea ha in proposito, replicatamente, manifestato il proprio contrario intendimento;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la concessione, accordata con Nostro decreto 28 aprile 1912, n. 489, alla « Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » dell'impianto e dell'esercizio della tramvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di Soligo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1615.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1339.

Devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le controversie e gli affari riguardanti i cittadini italiani non mussulmani che siano stabiliti o che si trovino in Turchia, ed aventi per oggetto le materie indicate nell'art. 16 della Convenzione relativa allo stabilimento e alla competenza giudiziaria tra l'Italia ed altri Stati, da una parte, e la Turchia, dall'altra, firmata a Losanna il 24 luglio 1923, approvata con R. decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 343, sono

di competenza dell'autorità giudiziaria di Ancona, secondo il valore e la materia della controversia, o la natura dell'affare, a norma del Codice di procedura civile, quando la stessa competenza non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo, preveduto dal detto Codice.

Le controversie e gli affari nelle materie sopra indicate, che fossero pendenti presso i consoli o i tribunali consolari in Turchia, sono, ad istanza della parte diligente, portati, nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità giudiziaria del Regno, competente a norma della prima parte del presente articolo, conservando piena efficacia le sentenze, i provvedimenti e gli atti compiuti nello stadio anteriore del procedimento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 57. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1616.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925, n. 1340.

Autorizzazione della spesa per l'acquisto del terreno occorrente e per la costruzione e l'arredamento della sede della Regia scuola archeologica italiana, in Atene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 per l'acquisto del terreno occorrente e per la costruzione e l'arredamento della sede della Regia scuola archeologica italiana in Atene.

Il relativo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 58. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1617.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1342.

Dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, è dichiarato solennità civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 60. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1618.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1347.

Soppressione delle tasse d'ingresso all'Anfiteatro campano in Santa Maria Capua Vetere ed alla Grotta di Seiano in Coroglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la tabella A, annessa al R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Ritenuto che per la loro posizione l'Anfiteatro campano in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e la Grotta di

Seiano in Coroglio (Napoli), sono scarsamente visitati e che essendo pertanto le spese occorrenti per il servizio delle tasse d'ingresso notevolmente supericri ai proventi delle tasse medesime, è opportuno provvedere alla soppressione delle tasse stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono soppresse, dal 1° luglio 1925, le tasse d'ingresso all'Anfiteatro campano in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed alla Gròtta di Seiano in Coroglio (Napoli) stabilite attualmente per ciascuno dei due monumenti in L. 2 per gli adulti ed in L. 1 per i ragazzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1619.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1343.

Disposizioni concernenti l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a comandare un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, assegnato a sede di primaria importanza o avente comunque titolo per la destinazione a sede primaria, a prestar servizio presso l'Istituto storico italiano, su richiesta della sua Presidenza, per i lavori dell'Istituto. Il comando potrà cessare su domanda del professore o d'ufficio. Il professore comandato che intenda essere richiamato dovrà presentare domanda al Ministro per la pubblica istruzione non più tardi del 30 giugno. In ogni caso il richiamo nel servizio scolastico sarà disposto dal 1° ottobre.

Art. 2.

Su proposta del Consiglio direttivo della Scuola storica nazionale, istituita presso l'Istituto storico italiano con il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, il Ministro per la pubblica istruzione potrà confermare per non oltre un biennio gli insegnanti di istituti medi d'istruzione comandati presso la Scuola stessa a norma dell'art. 2 del citato Regio decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 61. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1620.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1348.

Giorni di apertura al pubblico del Cenacolo di Foligno e del Chiostro dello Scalzo in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2*);

Veduto il R. decreto 22 marzo 1891, n. 202;

Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

L'apertura al pubblico dei sottonotati Istituti d'arte è limitata, per ogni settimana, come segue:

Cenacolo di Foligno: nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

Chiostro dello Scalzo: nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.

L'ingresso sarà gratuito la domenica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.

Atti del Governo, registro 239, foglio 66. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1621.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1349.

Tassa d'ingresso agli scavi di Ercolano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 2213;

Veduta la tabella A annessa al regolamento approvato con Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tassa d'ingresso agli scavi di Ercolano è stabilita, per i ragazzi di età inferiore a dodici anni, nella misura di L. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 67. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1622.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1341.

Cessione gratuita di bronzo di guerra all'Arcivescovo di Messina per la fusione delle campane per le chiese di nuova costruzione nelle zone terremotate della diocesi stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione della guerra è autorizzata a cedere gratuitamente all'Arcivescovo della diocesi di Messina cento tonnellate di bronzo proveniente dalle artiglierie tolte al nemico, da destinare alla fusione di campane per le chiese in corso di costruzione nelle zone terremotate della diocesi stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 59. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1623.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1344.

Proroga del termine di cui al R. decreto 8 gennaio 1925, n. 33, circa i passaggi a livello incustoditi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1925, n. 33;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 33, viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1925. Nulla è innovato nel frattempo per i passaggi a livello incustoditi allo stato della legislazione in vigore alla data del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1624.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1345.

Provvedimenti a favore del comune di Solignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1925, n. 206;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al trasferimento o al consolidamento dell'abitato di Carpadasco, frazione del comune di Solignano (provincia di Parma) a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445.

E' autorizzata frattanto la spesa di L. 400,000 per eseguire a cura e spese dello Stato:

- a) il ripristino dell'acquedotto di Carpadasco;
- b) l'apertura di una strada mulattiera di comunicazione fra l'abitato di Carpadasco e quello di Contile, in sostituzione di quella asportata dalla frana;
- c) la riparazione della strada carreggiabile di accesso a Carpadasco dal Ponte Vetrioni sulla provinciale 188;
- d) la costruzione di ricoveri per alloggio dei danneggiati di povera condizione, i quali hanno avuta distrutta o gravemente danneggiata e resa inabitabile la casa da essi occupata.

Art. 2.

Alla suddetta spesa di L. 400,000 si farà fronte con i fondi assegnati per « Opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale - Lavori a cura diretta dello Stato » giusta la tabella di riparto approvata con il decreto Ministeriale 19 marzo 1925, n. 266, della somma di L. 15 miliardi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto dovrà avere effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 63. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1625.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1350.

Dichiarazione di monumenti nazionali del convento e della chiesa di S. Chiara, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la somma importanza storica ed artistica che ha assunto attraverso i secoli il complesso monumentale del convento e della chiesa di S. Chiara in Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il convento e la chiesa di S. Chiara in Napoli, con tutti i loro annessi, sono dichiarati monumenti nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 63. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1626.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1330.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane municipalizzate di Vicenza.

N. 1330. R. decreto 8 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane municipalizzate di Vicenza.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1925.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sant'Angelo Romano e di Cembra.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 24 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerato che il Regio commissario straordinario non ha potuto ancora portare a compimento la sistemazione di quell'azienda comunale e che la situazione dei partiti locali non consente, ad ogni modo, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 8 agosto 1925.

Il Prefetto: D'ANCORA.

IL PREFETTO

DELLA VENEZIA TRIDENTINA

Veduto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cembra;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cembra è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 27 luglio 1925.

p. Il Prefetto: PALOMBA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1^a Pubblicazione.

(Elenco n. 6)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1.	2	3	4	5
Buono Tesoro quinquennale 9 ^a emissione	193	Capitale 7,000 —	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi Pia, vedova Borghese.	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi Vittoria-Pia, vedova Borghese.
3.50 %	652140 652141	31.50 105 —	Cossi Maria fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova Cossi Antonio, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Caterina fu Stefano, vedova Cossi Antonio, ecc.	Cossi Maria fu Giacomo-Antonio o Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova di Cossi Giacomo-Antonio o Antonio, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Caterina fu Stefano, vedova di Cossi Giacomo-Antonio o Antonio, ecc.
"	212564	182 —	Masi Nella di Anchise, nubile, domic. in Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi Anchise fu Tommaso, domic. a Milano.	Masi Nella di Stanislao-Anchise, nubile, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi Stanislao-Anchise, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183073	930 —	Perfetti Eugenio di Carlo, domic. a Varese (Como).	Perfetti Eugenio di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Varese (Como).
3.50 %	529623	311.50	Rolandi Margherita di Giovanni, nubile, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Cattoni Clementina fu Stefano, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Cattoni Maria-Rosa-Clementina, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183752	450 —	Fazio Antonietta di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Catania.	Fazio Maria-Antonietta di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	723300	283.50	Vilella Natale fu Tommaso, domic. a Foggia, con usufrutto vitalizio a Rispoli Clementina fu Antonio, vedova Fiumanò Antonio, domic. in Reggio Calabria.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rispoli Maria-Clementina fu Antonio, vedova Fiumanò Antonio, domic. a Reggio Calabria.
"	336695	182 —	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, Marcello e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due e sotto la patria potestà della madre Bo Claudia fu Giovanni Francesco, vedova Scribanti, quali eredi indivisi di Scribanti Paolo, domic. a Gattinara (Novara), con vincolo d'usufrutto.	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, Giacomo-Francesco-Alberto-Marcello e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due, ecc., come contro.
"	429302	70 —	Odda Armando di Candido, domic. ad Ormea (Cuneo).	Odda Armando di Candido, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Ormea (Cuneo).
"	470198	70 —		
"	521317	17.50		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° Avviso per smarrimento di cedola-ricevuta.

E' stato denunciato lo smarrimento della cedola-ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1923, annessa al certificato consolidato 5 per cento, n. 299573 dell'annua rendita di L. 130, intestato a « Chiesa parrocchiale di La Madonna (Unserfrau) in Senales (Trento) ».

Giusta il disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo della cedola suddetta.

Roma, 22 luglio 1925.

*Il direttore generale: CIRILLO.***3° Avviso per smarrimento di ricevute.**

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali 1° luglio 1923, 1° gennaio e 1° luglio 1924 di L. 250 ciascuna relative alla rendita n. 151566 di L. 500 consolidato 5 % a favore di Sidoti Biagio fu Calogero, domiciliato a New York.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo delle ricevute su dette mediante quietanza dell'intestatario Sidoti Biagio.

Roma, 23 luglio 1925.

*Il direttore generale: CIRILLO.***BANDI DI CONCORSO****MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE****Concorso a 2 posti
di piscicoltore di Regio stabilimento ittogenico.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1925, nn. 625 e 626;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per esami a due posti di piscicoltore di Regio stabilimento ittogenico con lo stipendio iniziale di L. 5200, oltre al supplemento di servizio attivo ed all'indennità caroviveri.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, devono pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura, div. 5), non oltre 15 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero. Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare il nome, il cognome, la paternità, e la dimora del candidato, ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente abbia compiuto i 18, e non superato i 30 anni di età alla data del presente decreto. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

2° attestato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o del Comuni ove il candidato dimorò nell'ultimo triennio;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6° attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

7° certificato da cui risulti che il concorrente sa leggere e scrivere.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e portare la vidimazione dell'autorità politica, o giudiziaria, a seconda dei casi. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Alle domande di ammissione al concorso va unita la quietanza di versamento della tassa di concorso di L. 25.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 gli impiegati dello Stato in attività di servizio.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno in una prova pratica ed in una prova orale di piscicoltura, ed avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 5.

Prima della nomina, i vincitori del concorso dovranno prestare servizio a titolo di prova, con qualifica di alunno, a norma delle disposizioni citate nelle premesse, con l'indennità mensile di L. 250.

Roma, addì 30 giugno 1925.

*Il Ministro: NAVA.**TOMMASI CAMILLO, gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.